



*Questo testo è una versione
provvisoria. Fa stato unicamente la
versione pubblicata nel Foglio
federale.*

Disegno

Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

(Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge definisce i requisiti di trasparenza applicabili alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust.

² Istituisce in particolare:

- gli obblighi di identificazione, di verifica e di notifica degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche di diritto privato svizzero, delle persone giuridiche di diritto estero e dei trust;
- gli obblighi di identificazione, di verifica e di notifica degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di fiduciari;
- il registro che raccoglie le informazioni sugli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza), comprese le disposizioni relative al suo contenuto e al suo accesso;
- gli obblighi di identificazione dei titolari degli enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera.

RS ...

¹ RS 101

² FF 20XX ...

³ La presente legge ha lo scopo di garantire alle autorità l'accesso rapido ed efficace a informazioni esatte, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei trust nell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 33–35. In tal modo contribuisce in particolare a contrastare il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Gli enti sottoposti alla presente legge sono:

- a. le seguenti società:
 1. le società anonime,
 2. le società in accomandita per azioni,
 3. le società a garanzia limitata,
 4. le società cooperative,
 5. le società di investimento a capitale variabile (SICAV),
 6. le società di investimento a capitale fisso (SICAF),
 7. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- b. le fondazioni e le associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio;
- c. le persone giuridiche di diritto estero che:
 1. detengono una succursale iscritta nel registro di commercio,
 2. hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera,
 3. sono proprietarie di un fondo in Svizzera o acquistano un fondo in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 della legge federale del 16 dicembre 1983³ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE).

² I trustee che hanno domicilio o sede in Svizzera o che amministrano trust in Svizzera, fatti salvi i trustee sottoposti alla legge del 10 ottobre 1997⁴ sul riciclaggio di denaro (LRD), sono sottoposti agli articoli 23 e 24 della presente legge.

³ Le persone giuridiche di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera sono sottoposte all'articolo 26. Il Consiglio federale designa gli altri enti giuridici sottoposti all'articolo 26 tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali.

Art. 3 Eccezioni

Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente legge:

- a. le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa, nonché le filiali detenute direttamente o indirettamente

³ RS 211.412.41

⁴ RS 955.0

- per oltre il 75 per cento da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa;
- b. gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale soggetti alla vigilanza secondo gli articoli 61 e 64a della legge federale del 25 giugno 1982⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - c. le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti direttamente o indirettamente per almeno il 75 per cento da uno o più enti pubblici.

Capitolo 2: Società

Sezione 1: Avente economicamente diritto

Art. 4 Definizione generale

¹ L'avente economicamente diritto di una società è ogni persona fisica che esercita il controllo effettivo sulla società partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure la controllo in altro modo.

² A titolo sussidiario, se nessuna persona corrisponde ai criteri di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 5 Avente economicamente diritto di una SICAV

¹ L'avente economicamente diritto di una SICAV è ogni persona fisica che, in qualità di azionista imprenditore, detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale azionario degli imprenditori o la controllo in altro modo.

² A titolo sussidiario, se nessuna persona corrisponde ai criteri di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 6 Controllo esercitato indirettamente e in altro modo

Il Consiglio federale precisa le condizioni secondo le quali una società è considerata controllata indirettamente o in altro modo da una persona fisica.

Sezione 2: Obblighi della società

Art. 7 Identificazione e verifica degli aventi economicamente diritto

¹ La società deve identificare i suoi aventi economicamente diritto. Raccoglie le seguenti informazioni al loro riguardo:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;
- e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

² La società deve verificare l'identità degli aventi economicamente diritto e la loro qualità di avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze. Richiede agli azionisti, ai soci, agli aventi economicamente diritto o ad altri terzi i documenti giustificativi utili a tal fine.

³ Se la società è detenuta parzialmente da una società quotata in borsa, per le quote di partecipazione detenute da tale società deve raccogliere soltanto le informazioni relative alla ditta e alla sede di tale società, nonché i dettagli della quotazione.

Art. 8 Documentazione e conservazione delle informazioni sull'avente economicamente diritto

¹ La società deve documentare le informazioni di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 3 garantendo che siano aggiornate e in ogni momento accessibili in Svizzera.

² Se non è riuscita a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità o la qualità di avente economicamente diritto, documenta questo fatto e le azioni intraprese a tal fine.

³ Deve conservare le informazioni e i documenti giustificativi per dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la qualità di avente economicamente diritto.

⁴ Per le società anonime e le società a garanzia limitata, la persona di cui all'articolo 718 capoverso 4 o 814 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)⁶ deve avere accesso alle informazioni documentate.

Art. 9 Notificazione al registro per la trasparenza

¹ La società deve notificare al registro per la trasparenza l'identità dei suoi aventi economicamente diritto. Al loro riguardo comunica le seguenti informazioni:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;

⁶ RS 220

- d. il comune di domicilio e lo Stato di domicilio;
- e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

² Se la società è detenuta in parte da una società quotata in borsa, comunica soltanto questo fatto nonché le informazioni raccolte conformemente all'articolo 7 capoverso 3.

³ Se la società non è riuscita a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità o la qualità di avente economicamente diritto, lo indica nella notificazione e comunica tutte le informazioni rilevanti di cui dispone, compreso il nome del membro superiore dell'organo direttivo.

⁴ La notificazione deve essere effettuata entro un mese dall'iscrizione della società nel registro di commercio oppure, nel caso di una persona giuridica di diritto estero, entro un mese dal suo assoggettamento alla presente legge.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di notifica. Può sancire l'obbligo della società di trasmettere documenti giustificativi. Precisa il contenuto delle informazioni da notificare relativamente alla natura e all'estensione del controllo esercitato dall'avente economicamente diritto.

Art. 10 Notificazione di modifiche

La società deve notificare al registro per la trasparenza ogni modifica dei fatti iscritti nel registro entro un mese dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza.

Art. 11 Procedura di notifica al registro di commercio

¹ La società, all'atto di iscrivere un fatto nel registro di commercio, può notificare l'identità dei suoi aventi economicamente diritto all'ufficio cantonale competente del registro di commercio invece che al registro per la trasparenza, purché confermi che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società.

² In tale caso, la società notifica all'ufficio cantonale del registro di commercio le informazioni di cui all'articolo 9 capoversi 1–3. Conferma che non esistono altri aventi economicamente diritto. Queste informazioni non sono pubbliche ai sensi dell'articolo 936 CO⁷.

³ L'ufficio cantonale del registro di commercio trasmette al registro per la trasparenza le informazioni ricevute senza verificarne l'esattezza o la completezza. Le tratta unicamente a tal fine e non può conservarle.

⁴ La notificazione al registro di commercio deve essere effettuata entro i termini di cui all'articolo 9 capoverso 4. L'articolo 10 è applicabile per analogia.

Art. 12 Responsabilità per le notificazioni al registro

¹ Il membro superiore dell'organo direttivo deve effettuare le notificazioni di cui agli articoli 9–11, 17 o 21.

² Può delegare tale compito ad altre persone della società o a terzi, ma rimane responsabile della sua corretta esecuzione.

Sezione 3: Obblighi dei titolari di quote sociali**Art. 13**

¹ Se un azionista o un socio, da solo o d'intesa con terzi, detiene quote sociali in misura da esercitare il controllo effettivo sulla società, deve notificare a quest'ultima l'identità dell'avente economicamente diritto. Trasmette le seguenti informazioni al suo riguardo:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;
- e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

² Se l'azionista o il socio è una società i cui diritti di partecipazione sono parzialmente quotati in borsa, deve notificare soltanto questo fatto, nonché la ditta, la sede della società e i dettagli della sua quotazione.

³ La notificazione deve essere effettuata entro un mese dal giorno in cui ha avuto inizio il controllo.

⁴ Su richiesta della società, l'azionista o il socio deve trasmettere le informazioni o i documenti giustificativi necessari alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto o della sua qualità di avente economicamente diritto.

⁵ L'azionista o il socio deve notificare alla società ogni modifica delle informazioni di cui al capoverso 1 entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

Sezione 4: Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati**Art. 14**

¹ Se una persona acquisisce la qualità di avente economicamente diritto, deve comunicarlo all'azionista o al socio che detiene le quote sociali in questione oppure, se il controllo è esercitato in altro modo o attraverso più società o persone (catena di controllo), direttamente alla società. Trasmette loro le informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 1.

² Deve notificare loro entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 1.

³ L'avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e della sua qualità di avente economicamente diritto, trasmettendo alla società, agli azionisti o ai soci le informazioni e i documenti giustificativi necessari.

Sezione 5: Obblighi relativi agli amministratori, ai gestori, agli azionisti e ai soci che operano in qualità di fiduciari

Art. 15 Rapporto fiduciario

¹ È considerato amministratore o gestore che opera in qualità di fiduciario chiunque esercita la funzione di amministratore o di gestore in una società di diritto privato svizzero in nome proprio e per conto di un terzo.

² È considerato azionista o socio che opera in qualità di fiduciario chiunque esercita, in nome proprio e per conto di un terzo, i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale in una società di diritto privato svizzero.

Art. 16 Comunicazione dei rapporti fiduciari alla società

¹ Gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano in qualità di fiduciari devono comunicare alla società le seguenti informazioni riguardo alle persone per conto delle quali operano:

- a. per una persona fisica, il nome e il cognome, la data di nascita, la cittadinanza, l'indirizzo e lo Stato di domicilio;
- b. per una persona giuridica, la ditta, la sede, l'indirizzo e il numero d'identificazione delle imprese.

² Se operano in qualità di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD⁸ sono tenuti a comunicare soltanto l'esistenza di un rapporto fiduciario.

³ La società deve documentare le informazioni comunicate dagli azionisti che operano in qualità di fiduciari, garantendo che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento.

⁴ La comunicazione deve essere effettuata entro un mese dal giorno in cui ha avuto inizio il rapporto fiduciario.

Art. 17 Notificazione dei rapporti fiduciari al registro di commercio

¹ Le società notificano al registro di commercio l'identità delle seguenti persone:

- a. gli amministratori, i gestori o i soci che operano in qualità di fiduciari;
- b. le persone per conto delle quali operano le persone di cui alla lettera a.

⁸ RS 955.0

² Per le persone fisiche, la società notifica il nome, il cognome, la data di nascita, la cittadinanza, il comune di domicilio e lo Stato di domicilio. Per le persone giuridiche, la società notifica la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle imprese.

³ Se l'amministratore, il gestore, l'azionista o il socio che opera in qualità di fiduciario è un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD⁹, la società notifica soltanto l'identità di tale persona e l'esistenza di un rapporto fiduciario.

⁴ La notificazione deve essere effettuata entro un mese dal giorno in cui la società è venuta a conoscenza del rapporto fiduciario.

Art. 18 Pubblicazione delle informazioni relative ai rapporti fiduciari

La qualità di amministratore, di gestore o di socio che opera in qualità di fiduciario è iscritta nel registro di commercio. Le altre informazioni notificate al registro di commercio secondo l'articolo 17 capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.

Capitolo 3: Fondazioni e associazioni

Art. 19 Avente economicamente diritto di una fondazione o di un'associazione

¹ Sono considerate aventi economicamente diritto di una fondazione le seguenti persone fisiche:

- a. il fondatore, se esercita, di fatto o di diritto, un'influenza determinante sulle decisioni della fondazione, in particolare sulle distribuzioni;
- b. il beneficiario, se è designato nominalmente o in modo determinabile dall'atto costitutivo e ha diritto a distribuzioni della fondazione;
- c. l'avente economicamente diritto di una persona giuridica che ha qualità di fondatore o di beneficiario ai sensi della lettera a o b;
- d. ogni altra persona che esercita il controllo effettivo sulla fondazione, in particolare ogni terzo che ha la facoltà di designare o revocare i membri dell'organo direttivo della fondazione che detengono, da soli o collettivamente, la maggioranza dei voti o che ha il diritto di modificare l'attribuzione delle distribuzioni o la designazione dei beneficiari.

² Sono considerate aventi economicamente diritto di un'associazione le persone fisiche che, in definitiva, esercitano il controllo effettivo sulle decisioni dell'associazione.

³ A titolo sussidiario, se nessuna persona corrisponde ai criteri di cui al capoverso 1 o 2, la fondazione o l'associazione identifica il membro superiore del suo organo direttivo quale avente economicamente diritto.

⁹ RS 955.0

Art. 20 Obblighi delle fondazioni e delle associazioni

¹ La fondazione o l'associazione deve identificare i suoi aventi economicamente diritto.

² Se ha identificato il membro superiore del suo organo direttivo quale avente economicamente diritto, non deve adottare altre misure per verificarne l'identità o documentare tale informazione.

³ Se ha identificato altre persone che rispondono ai criteri di cui all'articolo 19 capoverso 1 o 2, deve raccogliere le seguenti informazioni al loro riguardo:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;
- e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

⁴ L'associazione o la fondazione deve verificare l'identità degli aventi economicamente diritto secondo il capoverso 3 e la loro qualità di avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze. Richiede alle persone interessate o a terzi i documenti giustificativi utili a tal fine.

⁵ Deve documentare le informazioni di cui al capoverso 3, garantendo che siano aggiornate e che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento.

⁶ Se non è riuscita a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità o la sua qualità di avente economicamente diritto, documenta questo fatto e le azioni intraprese a tal fine.

⁷ Deve conservare le informazioni e i documenti giustificativi per dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la sua qualità di avente economicamente diritto.

Art. 21 Notificazione al registro

¹ La fondazione o l'associazione deve notificare al registro per la trasparenza l'identità dei suoi aventi economicamente diritto. Gli articoli 9 e 10 sono applicabili per analogia.

² Se il membro superiore dell'organo direttivo della fondazione o dell'associazione è l'unica persona identificata secondo l'articolo 19, la fondazione o l'associazione può notificarlo all'ufficio cantonale competente del registro di commercio all'atto dell'iscrizione nel registro di commercio o di una modifica delle informazioni in esso registrate. L'ufficio cantonale del registro di commercio trasmette le informazioni al registro per la trasparenza. Le tratta unicamente a tal fine e non può conservarle.

Art. 22 Obblighi degli aventi economicamente diritto e di altri terzi interessati

¹ Se una persona acquisisce la qualità di avente economicamente diritto senza appartenere all'organo direttivo della fondazione o dell'associazione, deve comunicarlo alla fondazione o all'associazione.

² Deve comunicare entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 20 capoverso 3.

³ L'avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e della sua qualità di avente economicamente diritto, comunicando alla fondazione o all'associazione le informazioni e i documenti giustificativi necessari.

Capitolo 4: Trust**Art. 23** Avente economicamente diritto di un trust

¹ Sono considerate aventi economicamente diritto di un trust le seguenti persone fisiche:

- a. il disponente;
- b. il trustee;
- c. il protettore;
- d. il beneficiario;
- e. ogni altra persona fisica che controlla in modo diretto, indiretto o in altro modo il trust, compresi gli aventi economicamente diritto di una persona giuridica che partecipa al trust ai sensi delle lettere a–d.

² Il Consiglio federale precisa il concetto di controllo ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Art. 24 Obblighi del trustee

¹ Il trustee deve identificare l'avente economicamente diritto del trust. Deve verificarne l'identità e la qualità di avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze.

² Il trustee raccoglie le seguenti informazioni sull'avente economicamente diritto:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;
- e. se del caso, le informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

³ Se un ente, una società di persone o un trust partecipa al trust ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettere a–d, il trustee raccoglie anche le seguenti informazioni su tale ente, società o trust:

- a. la ditta, il nome o la designazione;
- b. la sede o l'indirizzo.

⁴ Raccoglie le seguenti informazioni sugli intermediari finanziari, sui consulenti e sugli altri prestatori di servizi finanziari che hanno una relazione d'affari con il trust:

- a. il nome o la ditta;
- b. la sede o l'indirizzo;
- c. il tipo di relazione d'affari conclusa con il trust.

⁵ Se l'atto costitutivo del trust designa categorie di beneficiari, il trustee determina i criteri che permettono di stabilire la qualità di beneficiario.

⁶ Il trustee deve documentare le informazioni di cui ai capoversi 2–4. Verifica periodicamente la loro attualità e, se necessario, le aggiorna.

⁷ Il trustee deve conservare le informazioni per cinque anni dopo la cessazione delle sue funzioni, garantendo che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento.

Capitolo 5: Persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero

Art. 25 Obblighi delle persone giuridiche di diritto estero

¹ Gli articoli 4–14 si applicano per analogia alle persone giuridiche di diritto estero.

² Le persone giuridiche di diritto estero devono designare un rappresentante o un domicilio legale in Svizzera al momento della notificazione al registro per la trasparenza.

Art. 26 Obblighi aggiuntivi delle persone giuridiche e degli altri enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera

Le persone giuridiche e gli altri enti giuridici di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell'amministrazione effettiva. L'elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo di tali persone.

Capitolo 6: Regole semplificate per determinate categorie di persone giuridiche

Art. 27

Il Consiglio federale può prevedere regole semplificate per l'identificazione e la verifica o introdurre una procedura di notifica semplificata per determinate categorie di persone giuridiche che presentano rischi limitati. Per determinare i rischi presentati da una persona giuridica, considera la sua forma giuridica, la sua struttura e le regole giuridiche ad essa applicabili.

Capitolo 7: Registro per la trasparenza

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 28 Tenuta e forma

- ¹ L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità che tiene il registro per la trasparenza.
- ² Il registro per la trasparenza è tenuto in forma elettronica.

Art. 29 Contenuto

- ¹ Il registro per la trasparenza contiene le informazioni di cui agli articoli 9–11, 21 e 25, nonché quelle iscritte d'ufficio.
- ² Il Consiglio federale può prevedere che altre informazioni necessarie al trattamento delle comunicazioni di cui agli articoli 38 e 39 o all'esecuzione dei controlli siano iscritte nel registro per la trasparenza. Può prevedere che il registro per la trasparenza contenga informazioni trasmesse dalle autorità del registro di commercio, comprese le informazioni trasmesse automaticamente.
- ³ Le modifiche effettuate nel registro per la trasparenza devono essere ricostruibili in ordine cronologico. È fatto salvo l'articolo 53 capoverso 2.

Art. 30 Procedura di notifica elettronica

- ¹ Le notificazioni destinate al registro per la trasparenza devono essere effettuate per via elettronica, fatta salva la procedura di cui all'articolo 11 e all'articolo 21 capoverso 2.
- ² Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di utilizzare una piattaforma di comunicazione elettronica per effettuare le notificazioni o trasmettere i documenti giustificativi.
- ³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi nonché l'autenticazione degli utenti. Stabilisce le prescrizioni tecniche per la procedura e indica i mezzi d'identificazione elettronica che possono essere utilizzati.

Art. 31 Effetti

Le iscrizioni sono declaratorie e non hanno effetto costitutivo.

Art. 32 Cancellazione

- ¹ L'iscrizione di una persona giuridica di diritto svizzero è cancellata dal registro per la trasparenza non appena questa persona è cancellata dal registro di commercio. L'associazione che non è più tenuta a iscriversi nel registro di commercio può altresì richiedere la cancellazione.

² L'iscrizione di un ente giuridico di diritto estero è cancellata su richiesta dal registro per la trasparenza non appena termina il suo assoggettamento alla presente legge.

³ Le informazioni relative a una persona fisica sono cancellate dal registro per la trasparenza non appena questa persona perde la qualità di avente economicamente diritto o non è più coinvolta nella catena di controllo.

Sezione 2: Accesso

Art. 33 Diritto di consultazione online dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo e i terzi da essa incaricati possono consultare online tutti i dati del registro per la trasparenza nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

² L'autorità di controllo garantisce che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

Art. 34 Diritto di consultazione online delle autorità

¹ Le seguenti autorità possono consultare online tutti i dati del registro per la trasparenza:

- a. le autorità di polizia, le autorità amministrative e le autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, per il perseguimento di reati conformemente al Codice di procedura penale.¹⁰, alla legge federale del 22 marzo 1974.¹¹ sul diritto penale amministrativo (DPA), alla legge federale del 7 ottobre 1994.¹² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, alla legge federale del 14 dicembre 1990.¹³ sull'imposta federale diretta, alla legge federale del 14 dicembre 1990.¹⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o alle leggi cantonali di attuazione di quest'ultima;
- b. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, per l'adempimento dei compiti secondo la LRD.¹⁵;
- c. le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale, per rispondere alle richieste di assistenza amministrativa di altri Stati e per l'adempimento degli obblighi della Svizzera in applicazione:
 1. delle convezioni internazionali,
 2. della legge federale del 18 dicembre 2015.¹⁶ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,

¹⁰ RS 312.0

¹¹ RS 313.0

¹² RS 360

¹³ RS 642.11

¹⁴ RS 642.14

¹⁵ RS 955.0

¹⁶ RS 653.1

3. della legge federale del 16 giugno 2017.¹⁷ sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali,
4. della legge del 28 settembre 2012.¹⁸ sull'assistenza amministrativa fiscale;
- d. gli organi di controllo istituiti conformemente alle ordinanze rette dalla legge del 22 marzo 2002.¹⁹ sugli embarghi, per l'attuazione delle misure fondate su tale legge;
- e. le autorità di esecuzione della legge del 18 dicembre 2015.²⁰ sui valori patrimoniali di provenienza illecita, per l'adempimento dei compiti da essa previsti.

² Le seguenti autorità possono consultare online i dati del registro per la trasparenza, eccettuati i dati cancellati conformemente all'articolo 32:

- a. le autorità amministrative di vigilanza previste dalla LRD, nonché gli organismi di autodisciplina e gli organismi di vigilanza, per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del 13 dicembre 1996.²¹ sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 25 settembre 2015.²² sulle attività informative;
- c. l'Ufficio federale di statistica, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del 9 ottobre 1992.²³ sulla statistica federale e la legge federale del 18 giugno 2010.²⁴ sul numero d'identificazione delle imprese;
- d. gli uffici del registro fondiario, le autorità cantonali di vigilanza, nonché l'alta vigilanza della Confederazione conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC).²⁵ relative ai diritti reali immobiliari;
- e. le autorità di esecuzione della LAFE.²⁶;
- f. la Segreteria di Stato dell'economia, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del ...²⁷ sulla verifica degli investimenti;
- g. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per l'ammissione e il controllo degli operatori economici autorizzati ai sensi dell'articolo 42a della legge del 18 marzo 2005.²⁸ sulle dogane, e per la richiesta e l'esame di

17 RS **654.1**

18 RS **651.1**

19 RS **946.231**

20 RS **196.1**

21 RS **946.202**

22 RS **121**

23 RS **431.01**

24 RS **431.03**

25 RS **210**

26 RS **211.412.41**

27 RS ...

28 RS **631.0**

garanzie secondo l'articolo 14 della legge del 19 dicembre 1997.²⁹ sul traffico pesante;

- h. l'Ufficio federale di polizia, per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 6b lettera a della legge del 22 giugno 2001.³⁰ sui documenti d'identità, dagli articoli 24–24c della legge del 20 giugno 1997.³¹ sulle armi (LArm) e dagli articoli 9 e 14a della legge federale del 25 marzo 1977.³² sugli esplosivi (LEspl);
- i. le autorità cantonali competenti, per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 17 della LArm e dall'articolo 10 della LEspl;
- j. i committenti, in vista dell'esame o dell'assegnazione di un appalto pubblico, se sono sottoposti al diritto federale o cantonale degli appalti pubblici;
- k. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni responsabili dell'esame e del versamento di aiuti finanziari e indennità.

³ Le autorità di cui al capoverso 2 possono ottenere nel singolo caso e su richiesta motivata un estratto contenente i dati cancellati dal registro.

Art. 35 Diritto di consultazione online per l'adempimento degli obblighi di diligenza

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD.³³ e i consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{ter} LRD possono consultare online i dati del registro per la trasparenza, eccettuati i dati cancellati conformemente all'articolo 32 e le informazioni relative all'autore di una comunicazione secondo l'articolo 38 o 39, se tali dati sono necessari all'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. L'utilizzo dei dati è limitato a tale scopo.

Art. 36 Estratto del registro per la trasparenza

Ogni ente può richiedere:

- a. un attestato di iscrizione al registro per la trasparenza;
- b. un estratto da cui siano esclusi i dati cancellati conformemente all'articolo 32 e le informazioni relative a eventuali comunicazioni secondo gli articoli 38 e 39;
- c. un estratto completo delle informazioni iscritte nel registro per la trasparenza.

Art. 37 Modalità di accesso e dati relativi agli accessi

¹ Il Consiglio federale stabilisce le modalità di accesso al registro per la trasparenza.

²⁹ RS **641.81**

³⁰ RS **143.1**

³¹ RS **514.54**

³² RS **941.41**

³³ RS **955.0**

² Se un'autorità, un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD.³⁴ o un consulente secondo l'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{ter} LRD consulta online i dati del registro per la trasparenza, i dati relativi a tale accesso sono messi a verbale; fanno eccezione le consultazioni effettuate dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale definisce la natura e la forma dei dati che devono essere messi a verbale.

Sezione 3: Comunicazione di differenze

Art. 38 Comunicazione da parte degli intermediari finanziari

¹ Ogni intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD.³⁵ che constata una differenza tra le informazioni contenute nel registro per la trasparenza e quelle in suo possesso deve comunicarla al registro per la trasparenza se sono realizzate le seguenti condizioni:

- a. la differenza fa sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente; e
- b. la differenza persiste anche dopo avere interpellato il cliente e avergli concesso un termine congruo per risolverla, segnatamente tramite notificazione della correzione al registro per la trasparenza.

² Egli comunica la differenza entro 30 giorni.

³ La comunicazione è motivata in modo standardizzato; l'intermediario finanziario può trasmettere ulteriori informazioni per completare la motivazione.

⁴ Chi in buona fede comunica una differenza in applicazione della presente disposizione non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione contrattuale.

Art. 39 Comunicazione da parte delle autorità

¹ Se un'autorità nutre dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente, lo comunica al registro per la trasparenza.

² La comunicazione è motivata in modo standardizzato; l'autorità può trasmettere ulteriori informazioni per completare la motivazione.

³ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro comunica le informazioni rilevanti soltanto se la comunicazione non compromette un procedimento pendente o un procedimento futuro da avviare dopo l'analisi delle informazioni ricevute secondo l'articolo 23 LRD.³⁶

³⁴ RS 955.0

³⁵ RS 955.0

³⁶ RS 955.0

⁴ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari può rinunciare a comunicare al registro per la trasparenza le informazioni che sono già state comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 38.

⁵ Le autorità fiscali cantonali o federali sono liberate dal segreto fiscale quando effettuano una comunicazione secondo i capoversi 1 e 2.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di comunicazione.

Sezione 4: Controllo ed esecuzione

Art. 40 Controllo delle notificazioni da parte dell'autorità che tiene il registro

¹ L'autorità che tiene il registro controlla che le notificazioni contengano le informazioni richieste e verifica l'identità delle persone notificate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica.

² Se la notificazione è completa, l'autorità che tiene il registro procede all'iscrizione e ne dà conferma all'ente che ha effettuato la notificazione.

³ L'autorità che tiene il registro verifica che gli enti sottoposti alla legge abbiano effettuato le notificazioni richieste. Diffida gli enti a effettuare le notificazioni obbligatorie o a trasmetterle le ulteriori informazioni richieste o i documenti necessari alla verifica. Impartisce loro un termine congruo a tal fine e indica le conseguenze di un mancato rispetto dell'obbligo di notifica.

⁴ Allo scadere del termine impartito, l'autorità che tiene il registro può iscrivere d'ufficio un ente che non ha effettuato una notificazione al registro per la trasparenza.

⁵ L'autorità che tiene il registro classifica gli enti in base alle categorie di rischio definite dall'autorità di controllo conformemente all'articolo 46 capoverso 2 lettera b. Può trasmettere all'autorità di controllo le iscrizioni che potrebbero essere rilevanti per la sua attività di controllo.

Art. 41 Trattamento delle comunicazioni e annotazione nel registro per la trasparenza

¹ L'autorità che tiene il registro appone un'annotazione all'iscrizione dell'ente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a. riceve una comunicazione da un intermediario finanziario o da un'autorità;
- b. l'ente non ha dato seguito a una diffida;
- c. l'ente ha comunicato di non essere riuscito a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne l'identità o la qualità di avente economicamente diritto.

² L'annotazione indica l'esistenza di dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità di un'informazione contenuta nel registro per la trasparenza. Se è basata su una comunicazione, ne indica la data, l'autore e la motivazione in forma standardizzata.

³ L'ente è informato dell'annotazione. L'autorità che tiene il registro diffida l'ente a correggere o completare le informazioni e gli impartisce un termine congruo a tal fine.

⁴ L'autorità che tiene il registro conserva le ulteriori informazioni contenute in una comunicazione e consente all'autorità di controllo e ai terzi da essa incaricati di accedervi online.

Art. 42 Controllo delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza da parte dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo effettua controlli sull'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.

² Effettua i controlli in funzione dei rischi oppure a campione, tenendo conto della classificazione degli enti di cui all'articolo 46 capoverso 2 lettera b.

³ Può delegare l'esecuzione di determinate attività di controllo a terzi.

Art. 43 Controlli sulla base di un'annotazione

¹ L'autorità di controllo procede a un esame preliminare delle iscrizioni annotate secondo l'articolo 41, al termine del quale può decidere di:

- a. cancellare l'annotazione se, sulla base di un esame sommario degli elementi in suo possesso, non appare giustificata;
- b. mantenere l'annotazione se le informazioni disponibili non sono sufficienti a giustificare l'avvio di un procedimento di controllo;
- c. avviare un procedimento di controllo.

² Nel quadro dei controlli sulla base di un'annotazione, può accedere online ai seguenti sistemi d'informazione:

- a. registro nazionale di polizia di cui all'articolo 17 della legge federale del 13 giugno 2008.³⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- b. estratto 2 per autorità del casellario giudiziale ai sensi della legge del 17 giugno 2016.³⁸ sul casellario giudiziale;
- c. sistema d'informazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003.³⁹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

³ L'accesso ai sistemi d'informazione di cui al capoverso 2 può essere utilizzato soltanto in relazione alle persone seguenti:

- a. l'avente economicamente diritto iscritto nel registro per la trasparenza;
- b. una persona notificata quale avente economicamente diritto secondo l'art. 38 o 39;

³⁷ RS 361

³⁸ RS 330

³⁹ RS 142.51

- c. una persona con la funzione di organo, di azionista o di socio, o una persona implicata nella catena di controllo di un ente;
- d. una persona che opera in qualità di fiduciario o il mandante di quest'ultima.

⁴ L'ente o l'avente economicamente diritto iscritto può richiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo la cancellazione dell'annotazione. L'autorità di controllo dà seguito alla richiesta se esistono elementi sufficienti a dimostrare l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.

⁵ Al termine del procedimento di controllo, oltre a ordinare le misure di cui all'articolo 45, l'autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell'annotazione.

⁶ L'intermediario finanziario o l'autorità che ha effettuato la comunicazione all'origine del procedimento di controllo sono informati dell'esito del procedimento. L'informazione può essere comunicata per via elettronica.

Art. 44 Obbligo di informare degli enti e di terzi interessati

¹ Le seguenti persone sono tenute a fornire all'autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati le informazioni e i documenti giustificativi richiesti:

- a. l'ente;
- b. gli azionisti, i soci e le persone che ricoprono posizioni equivalenti in seno a una persona giuridica o a un altro ente;
- c. i terzi coinvolti nella catena di controllo;
- d. gli aventi economicamente diritto.

² I terzi che hanno un rapporto contrattuale con l'ente controllato, i suoi azionisti o soci o il suo avente economicamente diritto sono tenuti a fornire informazioni o documenti giustificativi all'autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati nella misura in cui tali informazioni o documenti sono necessari a verificare l'identità dell'avente economicamente diritto e la sua qualità di avente economicamente diritto. È fatto salvo l'articolo 321 del Codice penale (CP).⁴⁰

Art. 45 Misure in caso di iscrizioni inesatte, incomplete o non aggiornate

¹ Se constatata che un'informazione contenuta nel registro per la trasparenza è inesatta, incompleta o non è aggiornata, l'autorità di controllo adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. A tal fine può in particolare:

- a. ordinare all'ente di comunicare al registro le ulteriori informazioni;
- b. decidere la modifica o la cancellazione di un'informazione contenuta nel registro;
- c. decidere che il risultato del controllo deve essere oggetto di un'annotazione nel registro.

² In caso di violazione ripetuta degli obblighi di notifica o se una mancanza non viene corretta malgrado ripetuta diffida, l'autorità di controllo può sospendere i diritti societari e patrimoniali dell'azionista o del socio interessato.

³ In caso di violazione ripetuta degli obblighi di notifica o se una mancanza non viene corretta malgrado ripetuta diffida e se la misura appare giustificata dalle circostanze, segnatamente perché l'ente interessato manifestamente non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'autorità di controllo può:

- a. pronunciare lo scioglimento e la liquidazione dell'ente conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento;
- b. nel caso di enti esteri che detengono una succursale, ordinare la cancellazione dell'iscrizione di questa succursale dal registro di commercio.

⁴ L'avente economicamente diritto iscritto e l'ente possono esercitare presso l'autorità di controllo il diritto alla modifica o alla cancellazione dei dati che li riguardano contenuti nel registro per la trasparenza. L'autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione delle informazioni contestate.

Art. 46 Autorità di controllo

¹ L'unità competente incaricata dei controlli all'interno del Dipartimento federale delle finanze (DFE) è l'autorità di controllo. Essa sorveglia l'esecuzione della presente legge nella misura necessaria alla sua attività di controllo.

² A tal fine, può segnatamente:

- a. emanare direttive per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge all'attenzione degli enti sottoposti agli obblighi di notifica;
- b. stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi;
- c. effettuare un'analisi dei rischi sulla base dei dati del registro per la trasparenza;
- d. chiedere all'autorità che tiene il registro i dati necessari per effettuare un'analisi dei rischi.

Art. 47 Iscrizione nel registro fondiario

¹ La persona giuridica di diritto estero che acquista un fondo in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 LAFE⁴¹ deve produrre la prova della sua iscrizione nel registro per la trasparenza all'atto della richiesta di iscrizione nel registro fondiario.

² Se l'ufficio del registro fondiario constata che la prova dell'iscrizione nel registro per la trasparenza è mancante, sospende il procedimento di iscrizione nel registro fondiario e impartisce all'ente che acquista il fondo un termine di dieci giorni per la notificazione al registro per la trasparenza.

⁴¹ RS 211.412.41

³ Rifiuta la notificazione ai sensi dell'articolo 966 CC.⁴² se entro tale termine l'acquirente non procede alla notificazione al registro per la trasparenza.

⁴ Il diritto di ricorso dell'ente è retto dall'articolo 956a CC.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 48

¹ L'iscrizione, la modifica o la cancellazione di un'iscrizione nel registro per la trasparenza, nonché la sua consultazione o il rilascio di un attestato di iscrizione sono esenti da emolumenti.

² I solleciti, le diffide e le decisioni emanati dall'autorità che tiene il registro o dall'autorità di controllo nonché il rilascio di un estratto sono soggetti a emolumenti.

³ L'autorità di controllo può imputare le spese del procedimento di controllo a una persona se quest'ultima ha violato gli obblighi previsti dalla presente legge, ha provocato l'avvio del procedimento di controllo o ne ha ostacolato lo svolgimento.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti.

Capitolo 8: Assistenza amministrativa

Art. 49

¹ L'autorità che tiene il registro, l'autorità di controllo e le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. Si trasmettono le informazioni e i documenti necessari. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento di tali compiti.

² Le autorità federali competenti possono scambiarsi le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla legislazione sul riciclaggio di denaro. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento di tali compiti.

³ Se l'autorità di controllo ne fa richiesta, le autorità federali, cantonali e comunali possono comunicarle i dati necessari all'adempimento dei compiti conferitile dalla presente legge. Tali dati includono in particolare informazioni finanziarie, nonché i dati acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi o amministrativi, compresi i dati acquisiti nei procedimenti pendenti, se la trasmissione non compromette il procedimento. Possono includere i dati personali e i dati relativi a persone giuridiche necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. i dati degni di particolare protezione concernenti:
 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,

2. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
 3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
 4. i perseguimenti o le sanzioni penali o amministrativi,
 5. le misure d'assistenza sociale;
- b. i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche concernenti:
1. i perseguimenti o le sanzioni penali o amministrativi,
 2. i segreti professionali o i segreti d'affari.

⁴ L'autorità di controllo può richiedere alle autorità fiscali competenti l'elenco degli enti da esse identificati come aventi la loro amministrazione o la loro direzione effettiva in Svizzera.

⁵ Le autorità fiscali federali e cantonali sono liberate dal segreto fiscale quando comunicano informazioni secondo i capoversi 3 e 4.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 50 Violazione degli obblighi di notifica o di collaborazione

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 13, 14, 16, 22 o 25;
- b. viola l'obbligo di notifica al registro per la trasparenza o al registro di commercio di cui agli articoli 9–11, 17, 21 o 25;
- c. fornisce false indicazioni all'autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati.

Art. 51 Inosservanza delle decisioni

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato che l'autorità di controllo gli ha notificato sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 52 Competenza e perseguimento

¹ La DPA.⁴³ si applica alle infrazioni alle disposizioni della presente legge.

² Il DFF è l'autorità cui spetta il perseguimento e il giudizio.

³ L'autorità di controllo, nel quadro delle attività di controllo di cui agli articoli 42–46, denuncia all'unità competente del DFF le infrazioni alle disposizioni della presente legge e alle autorità penali competenti le infrazioni all'articolo 327a CP.⁴⁴

⁴ L'azione penale si prescrive in sette anni.

⁴³ RS 313.0

⁴⁴ RS 311.0

⁵ Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, questo compete alla giurisdizione federale. In tal caso l'unità competente del DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione, che li inoltra al Tribunale penale federale. Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Gli articoli 73–83 DPA sono applicabili per analogia.

⁶ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.

Capitolo 10: Protezione dei dati

Art. 53

¹ L'autorità che tiene il registro, l'autorità di controllo e i terzi incaricati dell'esecuzione della presente legge sono autorizzati a trattare e a comunicarsi i dati personali e i dati relativi alle persone giuridiche necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. i dati degni di particolare protezione concernenti:
 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
 2. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
 3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
 4. i perseguimenti o le sanzioni penali o amministrativi,
 5. le misure d'assistenza sociale;
- b. i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche concernenti:
 1. i perseguimenti o le sanzioni penali o amministrativi,
 2. i segreti professionali o i segreti d'affari.

² I dati degli enti e delle persone iscritti nel registro per la trasparenza sono conservati per dieci anni dalla loro cancellazione prima di essere distrutti. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020.⁴⁵ sulla protezione dei dati.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del trattamento, segnatamente la sicurezza dei dati, nonché l'organizzazione e la tenuta del registro per la trasparenza.

⁴ La legge del 17 dicembre 2004.⁴⁶ sulla trasparenza non si applica ai dati del registro per la trasparenza relativi a persone fisiche o giuridiche.

⁴⁵ RS 235.1

⁴⁶ RS 152.3

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 54 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 55 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 56 Disposizione transitoria relativa agli obblighi degli azionisti e dei soci

¹ Gli azionisti e i soci che hanno ottemperato all'obbligo di annuncio degli aventi economicamente diritto di cui agli articoli 697j e 790a CO.⁴⁷ hanno rispettato l'obbligo di notifica di cui all'articolo 13 capoverso 1 se le persone notificate sono gli aventi economicamente diritto dell'ente interessato conformemente alle nuove disposizioni.

² Su richiesta della persona giuridica, devono comunicarle entro un mese le informazioni richieste dall'articolo 13 capoverso 4.

Art. 57 Disposizione transitoria relativa alla conservazione dell'elenco degli aventi economicamente diritto e dei documenti giustificativi

Le società anonime e le società a garanzia limitata conservano l'elenco degli aventi economicamente diritto predisposto secondo il diritto previgente per dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. La conservazione dei documenti giustificativi relativi alla notificazione è retta dal diritto previgente.

Art. 58 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di notifica da parte delle persone giuridiche di diritto privato svizzero

¹ Le persone giuridiche di diritto privato svizzero sono tenute a effettuare la notificazione di cui all'articolo 9 entro un mese dalla prima modifica dell'iscrizione nel registro di commercio successiva all'entrata in vigore della presente legge, ma al più tardi entro i termini previsti dai capoversi 2 e 3.

² Le persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel registro di commercio in qualità di socio o di organo sono tenute a effettuare la notificazione di cui all'articolo 9 o 11 al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Le altre persone giuridiche sono tenute a effettuare la notificazione al più tardi entro la scadenza dei seguenti termini dall'entrata in vigore della presente legge:

- a. per le società anonime tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione: tre mesi;

⁴⁷ RS 220

- b. per le altre società tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione: quattro mesi;
- c. per le società anonime che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria: cinque mesi;
- d. per le altre società che non soddisfano le condizioni della revisione limitata e per le altre persone giuridiche: sei mesi.

Art. 59 Disposizione transitoria relativa all'informazione delle autorità del registro di commercio

¹ Se una persona giuridica di diritto privato svizzero modifica un'iscrizione nel registro di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima della scadenza dei termini transitori di cui all'articolo 58, alla prima modifica l'ufficio cantonale del registro di commercio competente la rende attenta al suo obbligo di notifica di cui agli articoli 9, 21 e 58. Esso notifica la modifica all'autorità che tiene il registro.

² Alla scadenza del termine di un mese di cui all'articolo 58 capoverso 1, ma al più presto sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorità che tiene il registro verifica se la persona giuridica ha ottemperato al suo obbligo di notifica. In caso contrario, la diffida di adempierlo indicando le conseguenze di un mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 60 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di notifica da parte delle persone giuridiche di diritto estero

Le persone giuridiche di diritto estero devono effettuare le notificazioni di cui all'articolo 25 entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di comunicazione delle differenze da parte degli intermediari finanziari

¹ L'obbligo di comunicare le differenze di cui all'articolo 38 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

² Scaduto tale termine, se l'intermediario finanziario constata che una società non è iscritta nel registro per la trasparenza, le chiede se beneficia del termine di due anni di cui all'articolo 58 capoverso 2. Se la società ne dà conferma, l'intermediario finanziario non è tenuto a effettuare una comunicazione fino alla scadenza di questo secondo termine.

Art. 62 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di notifica dei rapporti fiduciari

Per i rapporti fiduciari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, le società sono tenute a effettuare la notificazione di cui all'articolo 17 alla prima modifica della loro iscrizione nel registro di commercio, ma al più tardi entro un termine di due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 55)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003⁴⁸ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. p

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- q. Dipartimento federale delle finanze, per l'adempimento dei compiti che gli competono secondo gli articoli 42–46 della legge del ...⁴⁹ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG).

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- p. Dipartimento federale delle finanze, per l'adempimento dei compiti che gli competono secondo gli articoli 42–46 LTPG.

2. Codice delle obbligazioni⁵⁰

Art. 656b cpv. 4 n. 3

Abrogato

Titolo ventesimosesto, capo secondo, lett. K (art. 697j–697m)

Abrogata

Art. 718 cpv. 4, terzo periodo

⁴ ... Essa deve avere accesso al libro delle azioni.

⁴⁸ RS 142.51

⁴⁹ RS ...

⁵⁰ RS 220

Art. 731b cpv. 1 n. 3

¹ Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:

3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni;

Art. 747

V. Conservazione del libro delle azioni e dei libri della società

¹ Il libro delle azioni e i libri della società devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

² Il libro delle azioni deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Titolo ventesimottavo, capo secondo, lett. A n. III^{bis} (art. 790a)

Abrogato

Art. 814 cpv. 3, terzo periodo

³ ... Essa deve avere accesso al libro delle quote.

3. Legge del 16 dicembre 2005⁵¹ sui revisori

Art. 9a cpv. 1 lett. c

¹ Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se:

- c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA⁵²); è fatta salva l'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{ter} della legge del 10 ottobre 1997⁵³ sul riciclaggio di denaro.

4. Codice penale svizzero⁵⁴

Art. 327

⁵¹ RS 221.302

⁵² RS 956.1

⁵³ RS 955.0

⁵⁴ RS 311.0

*Abrogato**Art. 327a*

Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi

Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola i relativi obblighi di diritto societario:

- a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all'articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO;⁵⁵;
- b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all'articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO;
- c. nel caso di una società cooperativa, l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;
- d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile, il registro delle azioni degli azionisti imprenditori di cui all'articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006.⁵⁶ sugli investimenti collettivi;
- e. nel caso di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera, l'elenco dei titolari di cui all'articolo 26 della legge del⁵⁷ sulla trasparenza delle persone giuridiche,

è punito con la multa.

5. Legge del 17 giugno 2016.⁵⁸ sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. p

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- p. l'autorità di controllo aggregata al Dipartimento federale delle finanze secondo l'art. 46 cpv. 1 della legge del⁵⁹ sulla trasparenza delle persone giuridiche: per identificare le violazioni dell'obbligo di notifica e svolgere procedimenti di controllo di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. c LTPG;

⁵⁵ RS 220

⁵⁶ RS 951.31

⁵⁷ RS ...

⁵⁸ RS 330

⁵⁹ RS ...

6. Legge federale del 13 giugno 2008⁶⁰ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 17 cpv. 4 lett. o

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- o. il Dipartimento federale delle finanze, per l'adempimento dei compiti che gli competono secondo gli articoli 42–46 della legge del ...⁶¹ sulla trasparenza delle persone giuridiche.

7. Legge del 28 settembre 2012⁶² sull'assistenza amministrativa fiscale

Cap. 4a (art. 22i^{bis})

Abrogato

8. Legge del 15 giugno 2018⁶³ sui servizi finanziari

Art. 88 Scambio di informazioni

La FINMA, l'organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l'organo di verifica, l'organo di mediazione e il DFF possono trasmettersi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

9. Legge del 23 giugno 2006⁶⁴ sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 3

³ La SICAV tiene un registro degli azionisti imprenditori nel quale sono iscritti i loro nomi e indirizzi.

Art. 46a

Abrogato

⁶⁰ RS **361**

⁶¹ RS ...

⁶² RS **651.1**

⁶³ RS **950.1**

⁶⁴ RS **951.31**

10. Legge dell'8 novembre 1934.⁶⁵ sulle banche

Art. 14b

Abrogato

11. Legge del 15 giugno 2018.⁶⁶ sugli istituti finanziari

Art. 61a Scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza
La FINMA e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

12. Legge del 10 ottobre 1997.⁶⁷ sul riciclaggio di denaro

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} del Codice penale (CP).⁶⁸, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie, nonché per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002.⁶⁹ sugli embarghi (LEmb).

Art. 2 cpv. 1 lett. c, 3^{bis}, 3^{ter}, 4 lett. f e 5

¹ La presente legge si applica:

c. ai consulenti.

^{3bis} Sono considerati consulenti gli avvocati, i notai e le altre persone che prestano consulenza in ambito giuridico o contabile assistendo i propri clienti a titolo professionale nella predisposizione o nell'esecuzione di una transazione riguardante:

- a. la vendita o l'acquisto di un fondo;
- b. la costituzione di una società, di una fondazione o di un trust;
- c. la gestione o l'amministrazione di una società, di una fondazione o di un trust;
- d. l'organizzazione dei conferimenti a una società;
- e. la vendita o l'acquisto di una società.

^{3ter} Sono inoltre considerati consulenti le persone che, a titolo professionale, offrono i seguenti servizi per i loro clienti:

⁶⁵ RS 952.0

⁶⁶ RS 954.1

⁶⁷ RS 955.0

⁶⁸ RS 311.0

⁶⁹ RS 946.231

- a. costituiscono una società, una fondazione o un trust;
 - b. forniscono un indirizzo o locali come sede di una società, una fondazione o un trust;
 - c. sono azionisti che operano in qualità di fiduciari.
- ⁴ Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
- f. i consulenti che esercitano un'attività nell'ambito di procedure giudiziarie, penali, amministrative o arbitrali.

⁵ Il Consiglio federale precisa quali attività di intermediazione finanziaria o di consulenza siano considerate rilevanti. Stabilisce i criteri determinanti per l'esercizio di un'attività a titolo professionale, segnatamente sulla base del volume o del valore delle attività considerate, dell'importo dei redditi generati tramite tale attività, del numero di clienti o dell'importo dei valori patrimoniali interessati.

Art. 2b Coordinamento secondo il diritto materiale

¹ Se un'attività è considerata sia intermediazione finanziaria sia consulenza ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3^{bis} o 3^{ter}, a tale attività si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.

² Chiunque esercita sia l'attività d'intermediario finanziario sia l'attività di consulente è sottoposto alle disposizioni relative alle singole attività. Può dichiarare di assoggettare l'insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di tale dichiarazione.

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb.⁷⁰ Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.

Art. 8a cpv. 2^{bis}, 2^{ter}, 3, 4 e 5, secondo periodo

^{2bis} La soglia determinante ai sensi del capoverso 1 nell'ambito di una transazione commerciale in metalli preziosi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP.⁷¹ o in pietre preziose è di 15 000 franchi.

^{2ter} Gli intermediari finanziari sono esclusi dal campo di applicazione dei capoversi 1–2^{bis} se commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.

³ I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore alla soglia determinante che tuttavia complessivamente superano tale soglia.

⁷⁰ RS 946.231

⁷¹ RS 941.31

⁴ Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.

⁵ ... Esso determina i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 2^{bis}.

Titolo dopo l'art. 8a

Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8b Obblighi di diligenza

¹ I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi:

- a. verificare l'identità del cliente (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare documenti (art. 7).

² I consulenti devono identificare l'oggetto e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi auspiccate dal cliente.

³ Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi se i rischi elevati derivanti da esse o dal cliente lo giustificano.

Art. 8c Obblighi di diligenza semplificati o più elevati

¹ La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi presentati dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente.

² Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o più elevati per tenere conto dei rischi deboli o forti presentati dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente. Definisce in particolare i casi in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi conformemente all'articolo 8b capoverso 3.

Art. 8d Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb⁷². Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.

Art. 9 cpv. 1^{ter}–1^{sexies} e 2

^{1^{ter}} Il consulente che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali coinvolti nella transazione o nella prestazione di servizi:
 1. sono in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} o 305^{bis} CP,
 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP,
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative relative alle sue prestazioni di servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c. alla luce dei chiarimenti svolti secondo l'articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di un cliente, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d'affari, una transazione o una prestazione di servizi, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

¹^{quater} Nelle comunicazioni effettuate conformemente ai capoversi 1, 1^{bis} e 1^{ter} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

¹^{quinquies} *Ex cpv. 1^{quater}*

¹^{sexies} La definizione di sospetto fondato di cui al capoverso 1^{quinquies} si applica per analogia ai casi di cui ai capoversi 1^{bis} e 1^{ter}.

² Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all'obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:

- a. effettua una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente; e
- b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 CP.

Art. 9b cpv. 2^{bis}

²^{bis} Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d'affari in qualsiasi momento.

Art. 10a cpv. 5

⁵ Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche.

Art. 11a cpv. 1–4

¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di ulteriori informazioni per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP,⁷³ l'autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

² Se da quest'analisi risulta che in una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi sono o sono stati coinvolti, oltre all'autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto soltanto a trasmettere informazioni alle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.

^{2bis} Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari o consulenti ai sensi della presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chiunque opera in qualità di avvocato o di notaio è tenuto soltanto a trasmettere informazioni alle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.

³ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–^{2bis} un termine per la consegna delle informazioni.

⁴ Il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dall'Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o ^{2bis}.

Art. 12, frase introduttiva e lett. a–d

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b^{bis}. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b^{ter}. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- c. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- d. *agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.*

Art. 12a *Coordinamento della vigilanza*

¹ Chi è assoggettato a un'autorità di vigilanza istituita da una legge speciale quale intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 ed esercita un'attività di consulente è assoggettato alla vigilanza di tale autorità per l'insieme delle sue attività.

² Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 3 ed esercita un'attività di consulente è assoggettato alla vigilanza di questo organismo di autodisciplina per l'insieme delle sue attività.

³ Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a^{bis} assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a LFINMA.⁷⁴ sono assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza competente per l'insieme delle loro attività.

Art. 14 cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. a–d (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

² Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 o i consulenti hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- c. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- d. *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

Titolo dopo l'art. 17

Sezione 3a:

Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 3 e 4

¹ La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti:

^{3 e 4}. *Abrogati*

Art. 18a Rispetto del segreto professionale

¹ Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).

⁷⁴ RS 956.1

² Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:

- a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
- b. garantire un'attività di controllo ineccepibile;
- c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
- d. dimostrare la propria indipendenza dal membro dell'organismo di autodisciplina oggetto del controllo.

³ Nella misura strettamente necessaria al controllo, gli avvocati e i notai possono trasmettere informazioni sottoposte al segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD.

⁴ Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD sottostanno al segreto professionale se controllano l'attività di un avvocato o di un notaio. Non possono accedere alle informazioni coperte dal segreto professionale né comunicarle all'organismo di autodisciplina o ad altre autorità, salvo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

Art. 18b Elenco pubblico

¹ La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

² La FINMA rende accessibili i dati dell'elenco mediante una procedura di richiamo.

Art. 22a cpv. 2 lett. c

² La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

- c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione dei loro affiliati.

Art. 23 cpv. 5 e 7

⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o capoverso 1^{er}. lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305^{er}. capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.

⁷ Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale determina il contenuto e la portata delle informazioni da comunicare. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) definisce lo standard dei dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema.

Art. 24 cpv. 1 lett. b

¹ Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

- b. vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

Art. 25 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a

² Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza dei loro affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce le modalità della loro osservanza.

³ Il regolamento determina inoltre:

- a. le condizioni di affiliazione e di esclusione;

Art. 26 cpv. 1

¹ Gli organismi di autodisciplina tengono un elenco dei loro affiliati e un elenco delle persone alle quali negano l'affiliazione.

Art. 27, rubrica, e cpv. 1 e 5

Obbligo di comunicazione

¹ *Abrogato*

⁵ L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se l'affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.

Art. 28 cpv. 2

² In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

Art. 29 cpv. 1, 1^{bis} e 2^{ter}

¹ Le seguenti autorità possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo:

- a. la FINMA;
- b. la CFCG;
- c. l'autorità intercantonale;
- d. l'Ufficio centrale;

- e. l'Ufficio federale di giustizia (UFG), quale autorità che tiene il registro per la trasparenza ai sensi della legge del ...⁷⁵ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG);
- f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
- g. l'Ufficio di comunicazione.

^{1bis} L'Ufficio di comunicazione e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della presente legge e della LEmb.⁷⁶.

^{2ter} L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1, ^{1bis} e 2 le informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero solo ai fini precisati nel capoverso 2^{bis} e con l'autorizzazione espressa di quest'ultimo.

Art. 29a cpv. 4, primo periodo

⁴ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale. ...

Art. 29b, rubrica Scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 29c Scambio di informazioni con la FINMA

Gli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti, comprese le informazioni non accessibili al pubblico.

Art. 30 cpv. 2 lett. a

² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo di informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo di informare di cui all'articolo 11a.

⁷⁵ RS ...

⁷⁶ RS **946.231**

Art. 34 cpv. 1

¹ Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono archivi o banche dati separati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.⁷⁷ e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

Art. 35 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con le seguenti autorità mediante una procedura di richiamo:

- a. la FINMA;
- b. la CFCG;
- c. l'autorità intercantonale;
- d. l'Ufficio centrale;
- e. l'UFG, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza ai sensi della LTPG;⁷⁸
- f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
- g. la SECO;
- h. le autorità di perseguimento penale.

Art. 37 cpv. 2

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi. Nei casi poco gravi, l'autorità competente rinuncia al perseguimento penale e alla condanna.

13. Legge del 3 ottobre 2008⁷⁹ sui titoli contabili*Art. 23a*

Abrogato

⁷⁷ RS 311.0

⁷⁸ RS ...

⁷⁹ RS 957.1